



COMUNE DI GUALDO

Provincia di Macerata

Rep. n. 1955

**CONTRATTO DI APPALTO PER I LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA E RIGENERAZIONE DELLE STRADE COMUNALI
TOMASSUCCI, BARTOLOTTI, CIRCONVALLAZIONE E DELLA
LIBERTA'. PNRR - FONDO COMPLEMENTARE - MISURA A4.5**

IMPORTO CONTRATTUALE: **euro 165.861,52** oltre IVA

CUP: I65F21001660001 - CIG: 9412897854

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di gennaio
(31.01.2023), nella residenza Municipale del Comune
di Gualdo (MC), innanzi a me Tiburzi Sara, Segretario
Comunale del Comune di Gualdo, autorizzato, ai sensi
dell'art. 97, comma 4, lett. C) del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 a rogare il presente atto, sono personalmente
comparsi:

da una parte, il COMUNE di Gualdo, nella persona di
Antenucci Gianvittorio, nato a [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], che dichiara di
intervenire in questo atto esclusivamente in nome,
per conto e nell'interesse del predetto Comune, C.F.
83002290431 e P.IVA 00287090435, che rappresenta
nella sua qualità di Responsabile del Servizio
Tecnico, autorizzato alla stipula ed alla



sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito nel presente atto denominato "stazione appaltante";

dall'altra parte, il sig. Olivari Pier Francesco, nato a [REDACTED], residente a Fermo (FM) in [REDACTED], in qualità di amministratore unico della ditta ASFALTI SRL con sede legale in Grottazzolina (FM) in Via Molino n. 14, P.IVA 02160820441, quale ditta aggiudicataria della procedura di gara per l'esecuzione dei lavori in oggetto, di seguito denominato "affidatario".

I componenti, della cui identità io segretario comunale rogante sono personalmente certo, con questo atto convengono quanto segue.

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 20.06.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di MESSA IN SICUREZZA E RIGENERAZIONE DELLE STRADE COMUNALI TOMASSUCCI, BARTOLOTTI, CIRCONVALLAZIONE E DELLA LIBERTA', PNRR FONDO COMPLEMENTARE MISURA A4.5, redatto dall'ing. Fattori Alessandro;

- che il progetto sopra richiamato presenta un importo



complessivo dei lavori da appaltare di euro 177.340,26, comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di euro 3.420,00, esclusa IVA;

- che in seguito a procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi del combinato disposto art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 178 (R.G. n. 261) del 10.11.2022 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa ASFALTI SRL, con sede in Grottazzolina (FM) in Via Molino n. 14, P.IVA 02160820441, risultato il miglior offerente con il ribasso del 6,6 per cento sull'importo a base d'asta, e quindi per un importo di euro 165.861,52 (euro centosessantacinquemila ottocentosessantuno/52), di cui euro 162.441,52 (euro centosessantaduemila quattrocentoquarantuno/52) al netto del ribasso del 6,6 per cento ed euro 3.420,00 (euro tremila quattrocentoventi/00) per oneri della sicurezza, oltre IVA nella misura di legge;

- che l'appaltatore dichiara di possedere le capacità tecniche, economiche, finanziarie ed organizzative per eseguire i lavori di cui al progetto, allegato al presente contratto quale parte integrante e



sostanziale, a perfetta regola d'arte;

- che il responsabile unico del procedimento e l'affidatario hanno sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) Legge n. 120 del 11 settembre 2020, in data 20.12.2022;

- che per il finanziamento dell'intervento si è provveduto con fondi PNRR - Fondo Complementare come da ordinanze del Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, di cui al capitolo 2832/1, codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 del bilancio di previsione 2022-2024;

- che il pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore sono finanziate con Risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generatio EU Italia;

TUTTO CIO' PREMESSO

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtù degli atti in premessa citati, concede all'affidatario, che accetta senza riserva alcuna l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro



esecuzione sotto l'osservanza piena, assoluta ed
inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui
al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti
parte integrante del progetto posto a base di gara,
che l'appaltatore dichiara di conoscere, nonché
l'osservanza della disciplina di cui al decreto
legislativo 18/4/2016, n. 50 (Codice dei contratti).

Art. 2 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta ad euro 165.861,52
(euro centosessantacinquemilaottocentosessantuno/52)
compresi gli oneri per la sicurezza pari ad euro
3.420,00 (euro tremilaquattrocentoventi/00), oltre
IVA al 22 per cento.

Il contratto è stipulato "a misura" con offerta a
massimo ribasso. I lavori saranno contabilizzati con
i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale,
depurati del ribasso offerto.

In ottemperanza alle previsioni dell'art. 29 del D.
Lgs. n. 4/2022 (c.d. Decreto sostegni-ter):
Fino al 31 dicembre 2023

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto
d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione
subiscano delle variazioni in aumento o in
diminuzione, tali da determinare un aumento o una
diminuzione dei prezzi unitari utilizzati,



l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento
compensativo.

Per i contratti relativi ai lavori, in deroga,
all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del
D. Lgs. 50/2016, qualora il prezzo dei singoli
materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo
in aumento o in diminuzione superiori al 5 per cento
rispetto al prezzo rilevato con decreto dal Ministero
delle infrastrutture e mobilità sostenibili,
nell'anno di presentazione dell'offerta, si da luogo
a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in
misura pari all'80 per cento di detta eccedenza alle
condizioni previste nell'apposita clausola di
revisione dei prezzi.

Le compensazioni sono ammesse nel limite delle risorse
indicate nel comma 7 dell'art. 29 del decreto legge
27 gennaio 2022, n. 4:

somme appositamente accantonate per imprevisti, nel
quadro economico dell'intervento, in misura non
inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei
lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali già assunti, nonché le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione
appaltante per lo stesso intervento nei limiti della



relativa autorizzazione annuale di spesa;

somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata.

La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS di cui al comma 2 dell'art. 29, di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Il direttore dei lavori, verificato il rispetto dei



termini indicati nel cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori, valutata la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore, riconosce la compensazione così come segue:

se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5 per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza;

se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione è riconosciuta per la sola parte eccedente il 5 per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Restano esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Art. 3 - ALLEGATI AL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto, pur non



materialmente allegati:

il Capitolato Generale di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e smi per la parte ancora vigente;

il Capitolato Speciale d'Appalto;

gli elaborati grafici progettuali e le relazioni generali;

l'elenco prezzi unitari;

il computo metrico estimativo;

i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 (piano di sicurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza);

il cronoprogramma;

le polizze di garanzia.

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, delle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e dell'offerta economica prodotta in sede di gara che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, pur non materialmente allegata.



Art. 4 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA

DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 145/2000 nella parte ancora vigente, ad ogni effetto di legge del presente contratto, l'affidatario elegge il proprio domicilio presso la sede legale nel comune di Grottazzolina (FM), in Via Molino n. 14, P.IVA 02160820441 - tel. 0734 633363, mail: info@cobit.it, pec: gareasfaltisrl@pec.it; ove verranno effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto.

Ai sensi dell'articolo 9 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il



cambiamento immediato del rappresentante

dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante che, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

**Art. 5 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E TERMINE PER
L'ESECUZIONE**

La consegna dei lavori all'esecutore verrà effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

Il Direttore dei Lavori comunicherà con un congruo preavviso all'affidatario il giorno e il luogo in cui deve presentarsi. Qualora l'affidatario non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'affidatario sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il



compimento dei lavori.

Per le procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 e fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto legislativo, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

L'affidatario dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine di giorni 15 dalla data del verbale di consegna. L'affidatario è tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.

L'affidatario dovrà dare ultimate tutte le opere



appaltate entro il termine di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'affidatario dovrà comunicare, per iscritto a mezzo PEC alla Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Art. 6 - PENALE PER I RITARDI

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale.

Il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori di cui sopra è addebitabile anche nei casi di lavorazioni specifiche o parziali eseguite in ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma.

L'applicazione della medesima penale giornaliera è prevista anche in caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui all'art. 47, comma 3, 3-bis, 4, del D.L. n.77/2021, come convertito dalla L. 108/2021.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 51, comma 4, del D.L. n.77/2021, come convertito dalla legge 108/2021, è prevista l'applicazione di un premio di accelerazione, per ogni giorno naturale consecutivo, pari all'uno per mille dell'importo contrattuale,



qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo insede di collaudo finale. È ammessa, su motivata richiesta dell'affidatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della stazione appaltante.

La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi e/o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

I presupposti sulla base dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe, sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 7 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del



direttore dei lavori nei casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.

La sospensione dei lavori è disposta per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'affidatario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'affidatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Art. 8 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri di responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.

Si intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la



durata dei lavori; risultano inoltre a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante, prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con indicazione delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha



il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nell'impiego dei materiali.

Art. 9 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

La contabilizzazione degli eventuali lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite



sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Art. 10 - MODALITA' DI PAGAMENTO



I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità. L'appaltatore dichiara che i soggetti indicati nel successivo art. 15) sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in acconto o in saldo anche per l'effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciuti dall'Amministrazione Aggiudicatrice. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione Aggiudicatrice. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Amministrazione Aggiudicatrice per pagamenti non autorizzati dall'appaltatore a riscuotere. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03/04/2013 n. 55) intestate al Comune di Gualdo (MC) "codice univoco ufficio" IPA c_e228. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei



pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dall'appaltatore sulla fattura.

Art. 11 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto, a pena di nullità, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, in particolare riportando nelle fatture elettroniche il CIG e il CUP come sopra richiamati.

Art. 12 -VERIFICHE RELATIVE AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore in dipendenza del presente contratto ed in osservanza alle norme dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decreto legge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217, assume senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane SpA o



anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

L'operatore economico si impegna, a pena di nullità, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o di cottimo, una clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Copia del contratto di subappalto così redatto dovrà essere trasmesso al committente. A tal fine sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo: per la ditta ASFALTI SRL i Signori:

Olivari Pier Francesco, nato a [REDACTED]
[REDACTED], residente a [REDACTED]
[REDACTED], C.F. I [REDACTED].

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche presso la Banca Nazionale del Lavoro, filiale di Porto San Giorgio, IBAN IT 53 R 01005 69660 000000001286.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti di cui ai commi



precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore al committente il quale è sollevato da ogni responsabilità.

Art. 13 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. lgs. n. 50/2016 all'appaltatore, qualora ne faccia richiesta, sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento del valore dell'importo contrattuale, incrementabile fino al 30 per cento nei limiti e compatibilmente con le risorse stanziare per l'intervento. L'erogazione sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'anticipazione verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.



L'anticipazione verrà erogata all'esecutore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, sulle somme restituite, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18, del D. lgs. n. 50/2016 e smi.

Art. 14 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini e nelle rate stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto in relazione all'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.

L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni qualvolta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di legge, raggiunga la somma di euro 70.500,00 (settantamilacinquecento).

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal RUP sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori, non appena scaduto il termine fissato dal Capitolato Speciale o non



appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna
rata.

Art. 15 - RITARDO NEI PAGAMENTI

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto
o della rata di saldo rispetto ai tempi indicati nel
Capitolato generale o Speciale, troveranno
applicazione le disposizioni normative che
disciplinano i pagamenti da parte della Pubblica
amministrazione (D. lgs. 231/2002). L'importo degli
interessi per ritardato pagamento viene computato e
corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a
saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in
ritardo, senza necessità di apposite domande e/o
riserve.

Art. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per l'eventuale risoluzione del contratto si applica
l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. Qualora
l'appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione dei
lavori, sia riguardo all'inizio effettivo degli
stessi ma anche in riferimento a lavorazioni
specifiche e parziali, rispetto alle previsioni del
contratto e/o cronoprogramma, il direttore dei lavori
gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza,
non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto



il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. L'applicazione di penali per un importo pari o superiori al 20 per cento dell'importo del contratto originario può costituire di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio della stazione appaltante. Il contratto può inoltre essere risolto ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante in tutti i casi di grave inadempimento dell'appaltatore. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si ritiene grave inadempimento contrattuale la violazione di norme relative alla sicurezza del lavoro e nei cantieri, l'ingresso in cantiere di ditte non autorizzate e pertanto in mancanza di assenso formale da parte del RUP tramite apposito atto o comunicazione scritta, ritardi nell'esecuzione dei lavori, sia riguardo all'effettivo inizio degli stessi ma anche in riferimento a lavorazioni specifiche e parziali, rispetto alle previsioni del cronoprogramma, etc. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente



eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite secondo le modalità previste dall'art. 109 del D. lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora la Ditta appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 comma 8 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori oggetto di affidamento.

Art. 17 - CONTROVERSIE

Qualora, in seguito all'iscrizione di riserve sui



documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il RUP promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D. lgs. n. 50/2016 e smi. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 205 del Codice; lo stesso, nel caso di approvazione, ha natura di transazione.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il Tribunale competente per territorio è quello di Macerata.

Art. 18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO

DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua



trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art. 19 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL

CANTIERE

L'affidatario, deve fornire alla stazione appaltante:
il documento di valutazione dei rischi;

un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza, anche se materialmente non allegati, formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

L'affidatario deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione suddetta, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di



risoluzione del contratto in suo danno.

L'affidatario prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, potrà presentare all'Amministrazione proposte di modifiche od integrazioni ai piani di sicurezza, sia per esigenze di adeguamento tecnico, che di rispetto di eventuali norme disattese e rilevate dagli organi di vigilanza. Esso inoltre, durante l'esecuzione dei lavori, osserverà le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 e curerà in particolare gli aspetti e le incombenze di cui all'art. 95 dello stesso decreto.

**Art. 20 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN
MATERIA PENALE**

Ai sensi del D. lgs. n. 159/2011, l'appaltatore attesta l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 21 - SUBAPPALTO



Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità,
ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice dei
contratti.

Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel
rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti,
i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo
in sede di offerta possono essere subappaltati, nella
misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità
previste dal capitolato speciale d'appalto e dalla
normativa vigente in materia.

Art. 22 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE

DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali assunti con il presente contratto,
l'appaltatore presta apposita garanzia fideiussoria
(garanzia definitiva) mediante polizza fideiussoria
numero n. E1501377 del 23.12.2022 rilasciata dalla
compagnia assicuratrice ITAS MUTUA, agenzia di Ascoli
Piceno - Tirabassi assicurazioni s.r.l. - per
l'importo di euro 6.635,00, anziché euro 16.586,15,
in applicazione delle riduzioni previste dall'art. 93
comma 7 del D. L.vo n. 50/2016, così come enunciato
all'art. 103 del D. L.vo n. 50/2016, che, ritenuta
idonea, viene acquisita in atti.

Ai sensi dell'art. 103 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016,



la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'Amministrazione Aggiudicatrice ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la



reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 23 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D. L.vo n. 50/2016 e smi, l'appaltatore produce Polizza assicurativa C.A.R. n. 1501920 del 23.12.2022 rilasciata da ITAS MUTUA, per il tramite dell'agenzia di Ascoli Piceno - Tirabassi Assicurazioni s.r.l. - in corso di validità che, ritenuta idonea, viene acquisita agli atti, al fine di tenere indenne l'Amministrazione Aggiudicatrice dai danni subiti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per



un importo di euro 165.862,00 e dalla responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale di euro 520.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 24 -DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE

DELL'OPERATORE ECONOMICO

- Dichiarazione di cui al DPR 62/2013:

L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal DPR 16 aprile 2013 n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi o di violazione degli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto;

- Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 c. 16-ter,



del D. lgs. n. 165/2001, l'appaltatore dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato, norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D. lgs. n. 165/2001 e smi, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- Condizioni di osservanza dei codici di comportamento:

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

- Dichiarazione di assunzione degli oneri di



responsabilità nella gestione dell'appalto:

L'operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.

L'appaltatore dichiara di essere consapevole che risultano a proprio carico le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori; risultano inoltre a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di suo personale e comunque di soggetti da lui nominati.

- Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto:

Al fine della disciplina minuta e dettagliata



dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico le parti, di comune accordo, rinviando al Capitolato Speciale quale documento contrattuale. L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare.

Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

Art. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente



correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno essere altresì conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;

- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda



necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D. lgs. n. 196 del 30/06/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati, sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dal D. lgs. n. 196 del 30/06/2003 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come "Responsabile del trattamento dei dati" in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del



contratto medesimo.

Art. 26 - ATTESTAZIONE ART.53, COMMA 16-TER DEL

D.LGS. N.165/2001

Ai sensi dell'art. 53 c. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 27 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E

TRATTAMENTO FISCALE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del DPR 26/04/1986 n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Richiesto io Segretario Comunale rogante ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia,



su n. quaranta facciate di carta uso bollo compresa la presente che, previa lettura alle parti contraenti, fatta eccezione per gli allegati, dei quali le parti dichiarano di essere a conoscenza, viene riconosciuto perfettamente conforme alla loro volontà ed in mia presenza con me lo sottoscrivono con firma digitale.

Il Resp. Ufficio Tecnico ing. Antenucci Gianvittorio

La ditta appaltatrice sig. Olivari Pier Francesco

Segretario Comunale Rogante Tiburzi Sara